

111-121

Publicato il 24/01/2018

N. 00018/2018 REG.PROV.PRES.
N. 00069/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato la presente



ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 69 del 2018, proposto da:

Pier Paolo Pistoia, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Torchia, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via A. De Gasperi 48;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona non costituito in giudizio;

nei confronti di

Antonio Pollinzi non costituito in giudizio;

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO

- previa sospensione - del provvedimento adottato in data 21 Novembre 2017 con il quale l'A.S.P. di Crotona ha dichiarato la non ammissione del ricorrente alle prove orali del concorso per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di autista di ambulanza categoria BS provvedendo, altresì, all'ammissione alle prove orali di altri candidati, della delibera n. 203/2017 con la quale è stata approvata la

graduatoria definitiva del precitato concorso, dei verbali nn. 1-2-3-4-5-6-7-8 adottati dalla Commissione Giudicatrice ed in parte sconosciuti dal ricorrente, del bando di concorso e della delibera di approvazione n. 226/2106 nell'ipotesi in cui tali atti vengano interpretati in maniera pregiudizievole per il sig. Pistoia, nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso e consequenziale

CON LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente di essere ammesso a sostenere la prova orale del concorso in interesse ed in via gradata dell'annullamento dell'intera procedura concorsuale e con il risarcimento dei danni patiti e patienti da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi moratori e rivalutazione sino al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di autorizzazione alla notifica del ricorso ai controinteressati sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

Ritenuto che l'istanza può trovare accoglimento, come da precedente specifico di questa Sezione (cfr. decreto n. 1/2018).

P.Q.M.

Autorizza la notifica del ricorso e del presente decreto, nei confronti di tutti in candidati utilmente collocati in graduatoria definitiva del concorso pubblico in epigrafe, sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, entro giorni 5 (cinque) dalla comunicazione del presente decreto, depositando la prova dell'avvenuta notifica nei successivi giorni 5 (cinque).

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Catanzaro il giorno 24 gennaio 2018.

Il Presidente
Nicola Durante

IL SEGRETARIO

Antonio Torchia

N = Torchia Antonio
= non presente
= IT

Torchia (4)

Inps

AVV. ANTONIO TORCHIA
Via A. De Gasperi, n. 48
Catanzaro
Tel. E fax 0961/743246

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CALABRIA-CATANZARO

RICORSO

PER: il Sig. Pier Paolo Pistoia, C.F. PSTPPL71H30C352S, rappresentato e difeso per procura a margine del presente atto dall'Avv. Antonio Torchia, C.F. TRCNTN 64A09 C352G, fax 0961/720783, indirizzo PEC antonio.torchia@avvocaticatanzaro.legalmail.it elettivamente domiciliato in Catanzaro via A. De Gasperi n. 48 nello studio del suo procuratore

CONTRO: l'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE, in persona del legale rappresentante in carica p.t.

E NEI CONFRONTI DI: Antonio Pollinzi

PER L'ANNULLAMENTO

- **previa sospensione** - del provvedimento adottato in data 21 Novembre 2017 con il quale l'A.S.P. di Crotone ha dichiarato la non ammissione del ricorrente alle prove orali del concorso per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di autista di ambulanza categoria BS provvedendo, altresì, all'ammissione alle prove orali di altri candidati, della delibera n. 203/2017 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva del precitato concorso, dei verbali nn. 1-2-3-4-5-6-7-8 adottati dalla Commissione Giudicatrice ed in parte sconosciuti dal ricorrente, del bando di concorso e della delibera di approvazione n. 226/2106 nell'ipotesi in cui tali atti vengano interpretati in maniera pregiudizievole per il sig. Pistoia, nonché di ogni altro presupposto, prodromico, connesso e consequenziale

PROCURA
Nomino mio procuratore e difensore l'avv. Antonio Torchia, conferendogli ogni facoltà di legge, ivi compreso il potere di definire, transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare la rinuncia, quietanzare, incassare somme, spiegare domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, deferire giuramento decisorio e farsi sostituire. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.Lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Ricevute le informazioni ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali. Eleggo domicilio in Catanzaro, Via A. de Gasperi n. 48 nello studio del mio procuratore

[Handwritten signature]
1

CON LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente di essere ammesso a sostenere la prova orale del concorso in interesse ed in via gradata dell'annullamento dell'intera procedura concorsuale e con il risarcimento dei danni patiti e patendi da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi moratori e rivalutazione sino al soddisfo.

PREMESSE DI FATTO

Il sig. Pistoia ha fatto istanza per partecipare al concorso per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di autista di ambulanza categoria BS.

Il ricorrente ha superato la preselezione ed è stato ammesso a sostenere la prova pratica.

Sotto tale profilo va premesso che il bando di gara, legge speciale del concorso, ha previsto l'espletamento di una prova pratica al fine di accertare la capacità dei singoli candidati alla guida di autoambulanze ed all'utilizzo di tutti i sistemi tecnici presenti sul mezzo.

In buona sostanza la clausola dianzi enunciata è stata inserita al fine di operare una selezione individuando i candidati in possesso di un bagaglio esperenziale acquisito sui mezzi di soccorso.

Pur tuttavia, l'Amministrazione ha ritenuto di sostituire la prova pratica con una prova scritta in palese violazione del bando di gara.

Si aggiunga, poi, che nessuna comunicazione, e segnatamente nessuna comunicazione scritta, è stata fornita ai singoli candidati circa i punteggi che sarebbero stati attribuiti per le risposte esatte, per quelle errate ed in caso di omessa risposta.

Soltanto a seguito di accesso agli atti di concorso, si è potuto verificare che la Commissione di Gara aveva adottato due verbali mediante i quali si era determinata alla modifica della prova di concorso ed aveva individuato i criteri di punteggio.

E' opportuno sottolineare che nessuno dei precitati verbali è stato pubblicato o, tanto meno, comunicato preventivamente ai singoli candidati e comunque approvato dall'Amministrazione che ha bandito il concorso.

Il sig. Pistoia è risultato non ammesso alla prova orale, avendo conseguito il punteggio di 20,75 a fronte del minimo utile per l'ammissione pari a 21.

Da ultimo, con deliberazione n. 203/2017, l'ASP di Crotona ha approvato la graduatoria definitiva del Concorso in oggetto.

I provvedimenti impugnati in epigrafe sono illegittimi e devono essere annullati, previa sospensione, per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) Il bando di concorso, ritualmente approvato dall'ASP di Crotona, ha previsto l'espletamento di una prova pratica e di una prova orale.

Tali previsioni appaiono coerenti con il dettato normativo di cui agli artt. 8 e 15 del DPR n. 220/2001 che, espressamente, precisa che i punteggi da attribuire per le prove d'esame devono essere ripartiti in quota parte per una prova pratica ed una prova orale.

La normativa che regola la materia impone, pertanto, l'espletamento di una prova pratica.

In tal senso si è determinata anche l'Amministrazione intimata disciplinando le operazioni di reclutamento per il concorso in interesse ed introducendo l'espletamento di una prova pratica e di una prova orale.

Tutto ciò, per come è stato espressamente indicato nel bando, al fine di verificare se i candidati fossero a conoscenza di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta e ciò attraverso la simulazione di guida in situazioni di emergenza, integrate dalla verifica di conoscenza ed uso della strumentazione in dotazione.

Si è verificato, invece, che la prova pratica, coerente con il dettato normativo, approvata dall'Amministrazione attiva e presente nel bando di concorso, legge speciale della gara, è stata indebitamente sostituita da un'ulteriore prova orale.

Tale circostanza è illegittima sotto diversi profili.

In primo luogo, non è stata oggetto di approvazione da parte dell'Amministrazione.

Va rilevato, poi, che il verbale mediante il quale è stata determinata l'abolizione della prova pratica è, evidentemente, in contrasto con la normativa che regola la materia e concretizza un'illegittima modifica del bando di concorso intervenuta in corso di gara e senza che tutto ciò fosse stato comunicato preventivamente ai candidati ammessi.

In buona sostanza, il ricorrente si è presentato a sostenere la prova pratica inconsapevole che la stessa fosse stata sostituita con una prova orale illegittima ed ultronea e, in quanto tale, pregiudizievole per il sig. Pistoia che non ha potuto approfondire lo studio delle materie di concorso.

Giova rimarcare che l'esecuzione di una prova pratica appare finalizzata alla verifica sul campo che il candidato abbia assoluta padronanza del mezzo e delle sue

attrezzature e tale verifica, assolutamente fondamentale in ragione del profilo professionale per cui è stato bandito il concorso, non può essere sostituita legittimamente da test a risposta multipla contenenti una o forse due domande riferibili alla guida del mezzo.

Tutto ciò perché l'Amministrazione intende selezionare soggetti con effettiva capacità di guida e non già mere conoscenze del codice della strada.

Alla luce di quanto esposto le determinazioni assunte dalla Commissione appaiono assolutamente arbitrarie prima che illegittime e del tutto illogiche ed irragionevoli.

Manca, poi, una congrua motivazione atta a giustificare una deroga così rilevante al bando di concorso.

B) La prova orale che ha sostituito la prova pratica prevista dal bando di concorso è illegittima sotto altro profilo.

I candidati hanno sostenuto la prova precitata senza essere a conoscenza di come sarebbero state valutate le loro risposte (positive, negative, non risposte).

Tutto ciò ha certamente falsato e reso illegittimo l'espletamento della prova e le successive operazioni di giudizio.

Tanto meno è rilevante ai fini della denunciata illegittimità la circostanza che, in sede di accesso agli atti, venga fuori un verbale con il quale la Commissione avrebbe indicato i punteggi che sarebbero stati attribuiti alle diverse tipologie di risposta precisando che tali determinazioni sarebbero state anticipate verbalmente poco prima che iniziasse la prova orale-pratica.

Sia il verbale quanto l'ipotetico comportamento della Commissione di gara appaiono illegittimi atteso che i criteri di valutazione devono essere adottati preventivamente e

comunicati o, quantomeno, pubblicati al fine di mettere in condizione i singoli candidati di affrontare le prove in maniera consapevole.

Tali principi sono stati violati e non vi è prova di alcuna comunicazione verbale antecedente all'espletamento della prova, sottolineando che un'eventuale informazione sommaria non vale a garantire la conformità a legge di quanto posto in essere dalla Commissione.

C) Il DPR n. 487/94, all'articolo 12, prevede che lo svolgimento delle procedure di concorso deve essere espletato nell'assoluto rispetto del principio della trasparenza.

Più precisamente, nelle operazioni di correzione di prove scritte, deve essere utilizzato un correttore automatico in maniera tale che le operazioni del caso siano assolutamente chiare.

Nel caso di specie è avvenuto che l'elaborato del ricorrente non dà contezza circa l'avvenuta correzione e ciò perché la copia della scheda attribuibile al sig. Pistoia risulta fotocopiata in maniera incompleta e perciò non è possibile comprendere se l'ultima domanda sia stata valutata come corretta o erronea.

Tutto ciò rende illegittima la valutazione operata nei confronti del ricorrente.

Ne deriva, infatti, che il giudizio di non ammissione non appare fondato e, comunque, non è possibile comprendere su quali elementi lo stesso sia stato adottato.

D) L'art. 14 co. 2 DPR n. 487/94 (il cui tenore è ripreso dall'art. 12 DPR n. 220/2001) stabilisce che *“il candidato, dopo avere svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita*

nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al Presidente della Commissione o del Comitato di Vigilanza od a chi ne fa le veci. Il Presidente della Commissione o del Comitato di Vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna".

Tale procedura è evidentemente volta a garantire l'anonimato che deve caratterizzare la valutazione delle prove scritte.

Nel caso di specie dal verbale n. 4 del 5.09.2017 si evince che nella busta grande i test ed una busta piccola contenente un cartoncino bianco con i dati anagrafici del concorrente. Tuttavia, risulta assente la descrizione di un passaggio antecedente o, comunque, successivo che descriva quale sia l'abbinamento dell'elaborato con il numero identificativo dello stesso (nel caso di specie asseritamente il n. 30).

In altri termini, non vi è certezza sulle modalità e sulle tempistiche di assegnazione del numero identificativo dell'elaborato (che dovrebbe essere il 30) con la persona del sig. Pistoia e, quindi, con il punteggio "insufficiente" ingiustamente attribuito dalla Commissione.

Da qui sotto un ulteriore profilo l'illegittimità della graduatoria del 21.11.2017 e quindi del giudizio di non ammissione del ricorrente alla prova orale. Illegittimità che inficia, in via derivata, gli ulteriori atti successivi assunti dall'Amministrazione.

E) A quanto è dato sapere l'esercizio della prova orale-pratica è stato espletato consentendo ad alcuni candidati l'utilizzo di telefoni cellulari con conseguente violazione dell'intera prova e degli atti a questa seguenti.

Le illegittimità così come evidenziate riverberano i loro effetti sul provvedimento di non ammissione e sulla graduatoria definitiva approvata dall'Amministrazione.

La mancata ammissione al concorso produce danni gravissimi al ricorrente che saranno meglio quantificati in corso di causa.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il *fumus* è nei motivi e, segnatamente, nella sostituzione della prova pratica con una prova orale.

Il pregiudizio è evidente e *in re ipsa* nella esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale.


CONCLUSIONI

Si chiede l'accoglimento del ricorso con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di giudizio.

Si chiede di essere sentiti in Camera di Consiglio.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il sig. Pistoia ha fatto istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Catanzaro, 27 Dicembre 2017.


Avv. Antonio Torchia

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR CALABRIA - CATANZARO

Il ricorso è stato notificato all'Amministrazione intimata ed a uno dei controinteressati.

Si fa espressa richiesta di essere autorizzati a notificare il ricorso a tutti i controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito WEB istituzionale dell'ASP di Crotona.

Tale richiesta appare opportuna e necessaria in ragione del numero dei controinteressati (cfr. Decreto Presidenziale n. 1589 del 4 Ottobre 2016).

Catanzaro, 27 Dicembre 2017.

Avv. Antonio Torchia

di Catanzaro
no U.N.E.P.
Pasquale Magro

ATTO DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Antonio Torchia, in qualità come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte di Appello di Catanzaro ho notificato il ricorso che precede:

- Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Crotona alla via M. Nicoletta ivi spedendone copia conforme all'originale tramite raccomandata a/r

22 GEN. 2018

Corte d'Appello di Catanzaro
Il Funzionario U.N.E.P.
Pasquale Magro

7875864 5318-0

9

5
m/ky
Torchia il
22/1/18

- Al sig. Antonio Pollinzi domiciliato e residente in Crotona alla via Canada n. 25 ivi spedendone copia conforme all'originale tramite raccomandata a/r

22 GEN. 2018

Corte d'Appello di Catanzaro
Il Funzionario U.N.E.P.
Pasquale Magro



Proc. 7878845317 - P

Catanzaro
U.N.E.P.
Magro

1. AIELLO ROBERTO
2. AMARITI LUIGI
3. ARCURI PAOLO
4. ARCURI PASQUALE
5. BRUNO CESARE
6. CAROLEO SALVATORE
7. CARRIERI FABIO
8. CAVALIERE GASPARE
9. CHIARAVALLI FEDELE F.
10. COLOMBO ITALO
11. CORIGLIANO PASQUALE
12. COSCO LUIGI
13. CROCCO MARCO
14. CUDA GIUSEPPE
15. DE BARTOLO DANILO
16. DONNICI SALVATORE
17. DURANTE VINCENZO
18. ~~FACCIOLI~~ GIORGIO
19. FLOTTA FRANCESCO
20. FRANZESE GIUSEPPE
21. GIUQUINTA FABIO
22. GRECO FRANCESCO
23. GUARNIERI SANTO
24. IAQUINTA GIOVANNI
25. INGLESE FRANCESCO
26. LAZZARO MASSIMO
27. LECCE NICOLA
28. LEONTI FILIPPO
29. LONETTI GIUSEPPE
30. LONGOBUCCO FILOMENA
31. LORENZO ANDREA
32. LUCANTE SALVATORE
33. LUPOI DOMENICO
34. MAGNONE FRANCESCO
35. MARAZITA TOMMASO
36. MAZZIOTTI GIOVANNI
37. MELE MARIO
38. MONACO PIETRO
39. MONTELEONE SERGIO
40. NICOLETTI FRANCESCO EMMANUELE
41. OLIVERIO CARMINE
42. PAGLIUSO FORTUNATO
43. PALMIERI MARCO
44. PAONESSA LUIGI
45. PASCULLI GIUSEPPE
46. PASSARELLI VINCENZO

47. PETTINATO VINCENZO
48. PITARI ANTONIO
49. POLLINZI ANTONIO
50. POSA FILIPPO
51. PULICE GIOVANI
52. RANIERI ANTONIO
53. RISOLEO GIUSEPPE
54. RONCHI PASQUALE
55. RUBERTO FRANCESCO
56. RUGGERO NICODEMO
57. SALATINO GIUSEPPE
58. SALERNO GIUSEPPE
59. SASSO SALVATORE
60. SCALZI MASSIMO
61. SEM MARIA CARLA
62. SILVESTRI IVANO
63. SPADAFORA FRANCESCO
64. SPIZZIRRI GIANLUCA
65. TOSCANO ANTONIO
66. TROCINO SALVATORE
67. VARANO ALAESSANDRO
68. VECCHIO ELSA
69. VIA GIUSEPPE
70. VIA MICHELE
71. VIVACQUA ANDREA